



COMUNE DI GRAVELLONA TOCE

***Regolamento
per l'occupazione
di spazi
ed aree pubbliche
e l'applicazione
del canone***

**Approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 16.03.2011, modificato ed integrato con
deliberazione di C.C. n. 58 del 29.12.2017**

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1** **Definizioni**
ART. 2 Ambito e scopo del Regolamento

TITOLO II - OCCUPAZIONI e CONCESSIONI

CAPO I DELL'OCCUPAZIONE IN GENERALE E DELLE OCCUPAZIONI PARTICOLARI

- ART. 3 Occupazioni di suoli, aree e spazi pubblici in generale
ART. 4 Criteri e limiti delle occupazioni
- ART. 5 Tipologie di occupazioni
ART. 6 Occupazioni abusive
ART. 7 Occupazioni per fronteggiare situazioni di emergenza
ART. 8 Occupazioni per esercizio commercio su posteggio in aree pubbliche
ART. 9 Occupazione per l'esercizio del commercio su suolo, aree e spazi pubblici in forma itinerante
ART. 10 Occupazione per esposizione merci all'esterno degli esercizi di commercio
ART. 11 Occupazione per attività culturali, sportive, politiche, di promozione e valorizzazione commerciale
ART. 12 Occupazione per spettacoli viaggianti e per spettacoli circensi
ART. 13 Occupazione per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
ART. 14 Occupazione con ponteggi, strutture, impianti ecc. per lavori edili ed interventi di varia natura ed accessi carrai per cantieri
- ART. 15 Occupazioni per l'esercizio di arti e mestieri girovaghi
ART. 16 Occupazioni per traslochi e carico o scarico merci
ART. 17 Occupazioni per installazione chioschi ed edicole
ART. 18 Occupazione per passi carrabili permanenti
ART. 19 Occupazioni per installazioni, insegne ed impianti pubblicitari, vetrine, mostre e simili
ART. 20 Occupazioni con distributori di carburante
ART. 21 Occupazioni per attraversamento sede stradale e relative pertinenze con canalizzazioni, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, gasdotti ed altri impianti ed opere
- ART. 22 Occupazione all'esterno delle edicole per esposizione giornali e riviste
ART. 23 Occupazioni per installazione opere di arredo urbano
ART. 24 Occupazioni con impianti elettrici e di telecomunicazione
ART. 25 Altre forme di occupazione

CAPO II CRITERI PER LE FASI ORGANIZZATIVE – PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI AUTORIZZAZIONE ALLE OCCUPAZIONI

- ART. 26 Indirizzi organizzativi
ART. 27 Rapporti con l'utenza
ART. 28 Il responsabile del procedimento unico
ART. 29 Richiesta di occupazione
ART. 30 Istruttoria della domanda
ART. 31 Atto di concessione
ART. 32 Durata

ART. 33	Titolarità della concessione
ART. 34	Rinnovo, proroga e rinuncia della concessione
ART. 35	Modifica, sospensione, revoca della concessione
ART. 36	Decadenza della concessione
ART. 37	Obblighi del concessionario
ART. 38	Spese ed oneri di manutenzione

CAPO III ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

ART. 39	Istituzione ed ambito di applicazione del canone
ART. 40	Soggetto debitore del canone
ART. 41	Criteri determinativi del canone
ART. 42	Suddivisione del territorio comunale
ART. 43	Tariffa ordinaria
ART. 44	Coefficienti moltiplicatori
ART. 45	Modalità di applicazione del canone
ART. 46	Tariffa speciale per occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo
ART. 47	Canoni agevolati
ART. 48	Canoni agevolati per speciali interventi di sostegno, valorizzazione e sviluppo economico- sociale e di sicurezza ambientale
ART. 49	Occupazioni esonerate dal canone

CAPO IV ACCERTAMENTO DEL CANONE – RISCOSSIONE – SANZIONI E CONTENZIOSO

ART. 50	Atti di accertamento del canone
ART. 51	Pagamento canoni per le occupazioni permanenti
ART. 52	Pagamento per le occupazioni temporanee
ART. 53	Criteri per la modalità di pagamento
ART. 54	Riscossione coattiva
ART. 55	Rimborsi
ART. 56	Attività di verifica e controllo
ART. 57	Sanzioni
ART. 58	Rimozione delle strutture od impianti su occupazioni abusive
ART. 59	Contenzioso

TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 60	Norme transitorie
ART. 61	Disposizioni finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento:
 - a) con il termine “concessione”, si intende l'atto amministrativo con il quale il Comune autorizza l'occupazione di suolo, spazi ed aree pubbliche come definiti alla lett. c);
 - b) con il termine “occupazione” od “occupare”, si intende l’ utilizzo esclusivo, anche di fatto, da parte di soggetti individuati, del suolo, spazio od area pubblica come definiti alla lett.c);
 - c) con i termini “suolo pubblico”, “area pubblica” o “spazio pubblico”, comprensivi di area e relativi spazi soprastanti e sottostanti, si intendono tutti i beni appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, i tratti di strade non comunali situati all’interno del centro abitato, individuato a norma del Codice della Strada, nonché, le aree, i suoli e gli spazi di proprietà privata sui quali risulti costituita una servitù di uso pubblico di cui sia titolare il Comune di Gravellona Toce;
 - d) con il termine “canone” si intende il corrispettivo in denaro dovuto al Comune dal soggetto che occupa, in base a formale concessione ovvero di fatto, suolo, aree e spazi pubblici, come definiti alla lett. c, per la sottrazione degli stessi all'uso pubblico della comunità.
 - e) con il termine “concessionario” si intende la persona fisica o giuridica titolare dell’autorizzazione all’occupazione.

ART. 2 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le regole per l'occupazione di suolo, spazi ed aree pubbliche e i criteri di determinazione della misura del canone, le modalità di accertamento, versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le esenzioni, agevolazioni e le sanzioni nonché la classificazione d'importanza delle strade, dei suoli, delle aree e degli spazi pubblici. Esso disciplina, altresì, i criteri generali per il rilascio, il rinnovo e la decadenza degli atti di concessione delle autorizzazioni alle occupazioni.
2. Le norme del Regolamento sono dirette a garantire una corretta ed ordinata utilizzazione dei suoli, aree e spazi pubblici del Comune, tenuto conto del valore economico dell'uso esclusivo di questi, della valenza sociale ed ambientale delle attività svolte sugli stessi, dei benefici che si possono conseguire a seguito della occupazione, nonché del conseguente disagio o sacrificio che deriva per la collettività dalla sottrazione del bene all'uso comune.

TITOLO II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

CAPO I - DELL'OCCUPAZIONE IN GENERALE E DELLE OCCUPAZIONI PARTICOLARI

ART. 3 - Occupazione di suoli, aree e spazi pubblici in generale

Qualsiasi occupazione di suoli, aree e spazi pubblici di cui all'art. 1 lett. c) del presente regolamento, deve essere preventivamente autorizzata con formale atto di concessione del Comune, sia che per l'occupazione sia dovuto canone, sia che la stessa sia esentata da canone, ai sensi del presente regolamento.

ART. 4 – Criteri e limiti delle occupazioni

2. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice della Strada, l'occupazione di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purchè in adiacenza ai fabbricati e semprechè rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri due. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in area ove è permesso il passaggio pedonale.
3. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della Strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

Art. 5 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni, in relazione alle destinazioni, si possono distinguere secondo le tipologie che seguono :

occupazioni per fronteggiare situazioni di emergenza (art. 7);
occupazioni per esercizio commercio su posteggio in aree pubbliche (art. 8);
occupazioni per esercizio commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 9);
occupazioni per esposizione merci all'esterno degli esercizi di commercio (art.10);
occupazioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, politiche, di promozione e valorizzazione commerciale (art. 11);
occupazioni per spettacoli viaggianti, giostre e per spettacoli circensi (art. 12);
occupazioni per esercizio attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (art. 13);
occupazioni con ponteggi, strutture, impianti, accessi carrai ecc. per lavori edili od interventi di varia natura (art. 14);
occupazioni per l'esercizio di arti e mestieri girovaghi (art.15)
occupazioni per traslochi e carico o scarico di merci (art. 16);
occupazioni per installazioni chioschi od edicole (art. 17);
occupazioni con passi carrabili permanenti (art. 18);
occupazioni per installazione insegne ed impianti pubblicitari (art. 19);
occupazioni per installazione distributori di carburanti (art. 20);
occupazioni per attraversamento sede stradale e relative pertinenze con canalizzazioni, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, gasdotti ed altri impianti ed opere (art. 21);
occupazioni all'esterno delle edicole per esposizioni giornali o riviste (art. 22);
occupazioni per installazioni opere di arredo urbano (art. 23);
occupazioni con impianti elettrici e di telecomunicazione (art. 24)
altre forme di occupazione (art. 25).

2. In relazione alla natura e finalità dell'occupazione e delle esigenze di interesse pubblico che rilevano per ogni specifica richiesta di autorizzazione, l'ufficio unico competente, di cui all'art. 26, comma 2, nell'atto formale di concessione dell'autorizzazione determina la durata della stessa.
Sono permanenti le occupazioni autorizzate con concessioni aventi durata uguale o superiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
 - a) "pluriennali", che durano per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, senza rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi;
 - b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
4. Ai fini dell'applicazione del canone sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area per tutti i giorni feriali della settimana; sono invece considerate temporanee le occupazioni delle aree, di cui sopra, realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.

Art. 6 - Occupazioni abusive

5. Sono occupazioni abusive sia quelle effettuate in mancanza di atto che ne autorizza la concessione, sia le occupazioni la cui autorizzazione è revocata, scaduta e non rinnovata entro 15 giorni dalla data di fine validità e quelle per le quali la concessione sia decaduta.
6. Sono, altresì, considerate abusive le occupazioni che di fatto sono effettuate in contrasto o difformità sostanziale con le modalità e le prescrizioni contenute nell'atto di concessione.

ART. 7 – Occupazioni per fronteggiare situazioni di emergenza

1. In presenza di straordinarie ed eccezionali situazioni di emergenza ossia quando si tratti di far fronte a situazioni di gravi ed irreparabili danni a persone o cose attraverso l'esecuzione urgente di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione di suolo, aree e spazi pubblici può essere effettuata prima del regolare formale rilascio della concessione, purché l'interessato ne dia immediata comunicazione per iscritto, anche a mezzo posta elettronica o per fax, al Comando del Corpo di Polizia Locale e provveda alla presentazione della richiesta di concessione dell'autorizzazione all'occupazione entro 48 ore al medesimo Comando.
2. In caso di mancata o ritardata comunicazione, l'occupazione si intende abusiva e si applica la sanzione amministrativa di cui al successivo art. 57.
Il responsabile è tenuto alla immediata rimozione di opere, impianti o materiali.

Art. 8 – Occupazioni per esercizio commercio su posteggio in aree pubbliche

1. Le occupazioni nei posteggi per il commercio su aree pubbliche sono disciplinate, oltre che dal presente Regolamento, dalle leggi nazionali e regionali sulla disciplina del commercio.
2. I titolari dei posteggi per l'esercizio del commercio su suolo, area o spazio pubblico devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la cessazione della loro attività, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.
3. E' vietato ai titolari di detti posteggi alterare in alcun modo il suolo occupato, piantarvi pali o simili, smuovere comunque l'acciottolato, il terreno o la pavimentazione in assenza di specifica autorizzazione.
4. Per la verifica di regolarità contributiva e fiscale, tutte le imprese operanti su area pubblica devono produrre ai comuni competenti territorialmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, la seguente documentazione, al fine di dimostrare, per l'anno fiscale e previdenziale precedente, la loro regolarità ai fini predetti:

- a. D.U.R.C. (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva), in caso di azienda con personale dipendente, rilasciato dall'ente preposto nell'anno in corso con riferimento all'anno fiscale precedente;
- b. Certificato di regolarità contributiva, in mancanza della D.U.R.C. e in caso di azienda che non si avvalga di personale dipendente, rilasciato dall'ente preposto nell'anno in corso con riferimento all'anno fiscale precedente ;
- c. Attestati di versamento dei contributi INPS riferiti all'anno precedente, in difetto di entrambi i documenti sopraindicati;
- d. Ricevuta dell'avvenuta presentazione del Modello Unico o di altro tipo di dichiarazione dei redditi;
- e. Visura Camerale in corso di validità;
- f. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante dell'azienda.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 11 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 e dalla D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010 e s.m.i.

ART. 9 – Occupazione per l'esercizio del commercio su suolo, aree e spazi pubblici in forma itinerante

1. L'occupazione di suolo, aree e spazi pubblici per una sosta limitata ad un tempo breve, strettamente necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, nell'esercizio legittimo del commercio in forma itinerante, non è soggetta ad alcuna autorizzazione.

ART. 10– Occupazione per esposizione merci all'esterno degli esercizi di commercio

1. L'occupazione di suolo, aree e spazi pubblici, come definiti all'art.1 lett. c), da parte dei titolari degli esercizi di vendita con l'esposizione di merci in prossimità degli esercizi medesimi, con o senza strutture, è soggetta a concessione comunale.

Art. 11 – Occupazione per attività culturali, sportive, politiche, di promozione e valorizzazione commerciale

1. L'occupazione di suolo, aree e spazi pubblici per attività culturali, sportive, politiche e di promozione e valorizzazione commerciale è consentita in osservanza di criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.

Art. 12 – Occupazione per spettacoli viaggianti e per spettacoli circensi

1. L'occupazione di suolo, aree e spazi pubblici per l'esercizio degli spettacoli viaggianti e circensi è soggetta a concessione comunale.

Art. 13 - Occupazione per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

1. L'occupazione di suolo, aree e spazi pubblici per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da parte di pubblici esercizi è soggetta a concessione comunale.

Art. 14 - Occupazione con ponteggi, strutture, impianti ecc. per lavori edili ed interventi di varia natura ed accessi carrai per cantieri

1. E' vietato eseguire lavori edili, aprire cantieri, depositare materiali, collocare ponteggi, strutture ed impianti, per qualunque finalità o scopo, anche per un tempo breve, con l'occupazione di suoli, aree e spazi pubblici, senza l'acquisizione di formale concessione del Comune che dovrà dettare prescrizioni e limiti a garanzia della sicurezza ed incolumità di persone e cose.
2. Chiunque, anche in possesso di concessione che autorizza l'occupazione di suolo, area o spazio pubblico, esegue lavori o depositi materiali, ponteggi, strutture ecc. ovvero apre cantieri, deve rispettare le norme relative ai comportamenti ed alle modalità stabilite dal vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

3. Le occupazioni di cui al presente articolo, in particolare con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, cantieri, impalcature di vario genere e simili, devono inoltre osservare norme e prescrizioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento Edilizio comunale, del Regolamento di Polizia Urbana e del Regolamento di Igiene.
4. La tariffa relativa ai ponteggi aerei è ridotta al 50 per cento.
5. L'eventuale concessione di occupazione per accesso carraio ad un cantiere da suolo, area o spazio pubblico, è soggetta alle medesime norme che disciplinano i passi carrai, ad eccezione della durata dell'autorizzazione che deve essere correlata alla fine dei lavori.

ART. 15 - Occupazioni per l'esercizio di arti e mestieri girovaghi

7. E' consentito l'esercizio di arti e mestieri girovaghi (cantante, suonatore, saltimbanco, declamatore e simili) su suolo, aree e spazi pubblici, per un massimo di cinque giorni consecutivi, senza l'autorizzazione comunale di pubblica sicurezza e di occupazione del suolo pubblico.
8. Resta fermo che, in ogni caso, è vietata l'occupazione in modo temporaneo o permanente di marciapiedi, portici o di suolo, aree e spazi pubblici qualora, anche a causa del radunarsi di più persone che osservano od ascoltano le esibizioni, sia impedita la libera circolazione.

ART. 16 – Occupazioni per traslochi e carico o scarico merci

1. E' consentita l'occupazione di suolo pubblico con mezzi o strutture atte ad effettuare traslochi o carico e scarico merci. Di norma la concessione ha durata pari a giorni uno e la relativa attività può essere svolta dalle ore 7,00 alle ore 21,00.
Qualora l'occupazione riguardi operazioni di trasloco, la concessione è rilasciata contestualmente per entrambi gli spazi di partenza e di arrivo.

Art. 17 – Occupazioni per installazione chioschi ed edicole

L'occupazione di suolo pubblico con chioschi ed edicole deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 18 –Occupazione per passi carrabili permanenti

1. E' considerata passo carrabile qualunque apertura sul suolo o spazio pubblico idonea a consentire l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

ART. 19 - Occupazioni per installazioni, insegne ed impianti pubblicitari, vetrine, mostre e simili

1. Le occupazioni destinate alla installazione di insegne, impianti pubblicitari, vetrine, mostre e simili, sono sottoposte alla osservanza delle vigenti disposizioni del Regolamento Edilizio comunale, nonché della disciplina regolamentare del "Piano generale degli impianti - Disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari".

Art. 20 - Occupazioni con distributori di carburante

9. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione e impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori con occupazione di suolo, aree e spazi pubblici sono consentiti nel rispetto delle vigenti norme in materia.
10. L'occupazione di suolo, area e spazi pubblici per l'installazione di distributori di cui al comma precedente è subordinata all'osservanza delle disposizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti e della disciplina del "Piano generale degli impianti - Disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari -".

ART. 21 – Occupazioni per attraversamento sede stradale e relative pertinenze con canalizzazioni, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, gasdotti ed altri impianti ed opere

1. Senza preventiva concessione del Comune è vietato effettuare attraversamento o uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, gasdotti o con altri impianti ed opere che possono comunque interessare la sede stradale.
2. L'occupazione dovrà avvenire con modalità conformi alle prescrizioni contenute nel "Disciplinare tecnico per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico e relativi ripristini" del Comune di Gravellona Toce.

Art. 22 – Occupazione all'esterno delle edicole per esposizione giornali e riviste

1. E' vietato collocare espositori di giornali o altre pubblicazioni periodiche e pubblicità relativa, sul suolo pubblico o sulle aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Per le edicole, tuttavia, è consentita, previa verifica di non contrasto con il decoro urbano e di non intralcio alla circolazione, l'occupazione di suolo pubblico per l'esposizione di giornali e pubblicazioni periodiche e della relativa pubblicità solo su appositi espositori realizzati secondo i requisiti stabiliti dall'Amministrazione.

Art. 23 – Occupazioni per installazione opere di arredo urbano

1. Le occupazioni di suolo pubblico con opere di arredo urbano (ad es. fioriere, lampioncini, panchine, ecc.) da parte di soggetti privati devono essere preventivamente autorizzate con la prescritta concessione.

Art. 24 – Occupazioni con impianti elettrici e di telecomunicazione

1. Le occupazioni di suolo pubblico con impianti elettrici e di telecomunicazione, diverse dalle tipologie contemplate al precedente art. 21, devono essere conformi alle disposizioni dell' Ufficio Tecnico comunale.

Art. 25 – Altre forme di occupazione

1. Le occupazioni di suolo pubblico non espressamente definite e disciplinate nel presente Regolamento saranno autorizzate secondo i criteri e gli indirizzi di cui al successivo Capo II e saranno assoggettate al pagamento del canone previsto nelle tabelle allegate al presente Regolamento.

CAPO II - CRITERI PER LE FASI ORGANIZZATIVE - PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI AUTORIZZAZIONE ALLE OCCUPAZIONI

ART. 26 - Indirizzi organizzativi

11. La disciplina organizzativa delle strutture per la concretizzazione delle fasi procedurali ed operative predisposte per il rilascio della concessione di autorizzazione alle occupazioni di suolo, aree e spazi pubblici previste dal presente Regolamento è dettata dai criteri che seguono.
12. Le attività amministrative concernenti l'istruttoria, il rilascio o il diniego della concessione, nonché ogni attività finalizzata alla determinazione del canone, dovranno considerarsi attività di un procedimento unitario affidato alla competenza di un unico ufficio dell'Ente, individuato nel Comando di Polizia Locale.
13. Le attività di controllo e di verifica delle fasi di istruttoria, rilascio o diniego della concessione con la

determinazione del canone, nonché delle fasi di accertamento e riscossione del canone medesimo, sono attribuite ad una specifica e diversa struttura del Comune la quale può svolgere, in modo disgiunto, anche le attività di accertamento, individuato nell'Ufficio Tributi comunale.

ART. 27 - Rapporti con l'utenza

1. La disciplina organizzativa e delle fasi procedurali dovrà perseguire lo scopo di pervenire ad una sostanziale razionalizzazione e semplificazione del procedimento amministrativo. In particolare, dovranno essere attivate iniziative operative e misure idonee ad agevolare e favorire i rapporti con l'utenza proprie dello strumento "sportello unico" e l'utilizzo di adeguati ed avanzati strumenti informatici e telematici.

ART. 28 - Il responsabile del procedimento unico

14. Il responsabile della struttura competente di cui al secondo comma dell'art. 26, attribuisce a sé o ad altro dipendente subordinato la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento.
15. La struttura competente al rilascio della concessione dovrà trasmettere prontamente, preferibilmente in via informatica, tutti i dati relativi alle concessioni rilasciate, alle revoche e volture e ogni altra informazione utile, al servizio titolare della gestione dei tributi comunali di cui al comma terzo dell'art. 26.

ART. 29 - Richiesta di occupazione

16. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, suolo, aree e spazi pubblici, ai sensi del presente Regolamento, deve presentare domanda al Comune ed ottenere regolare concessione.
17. Con la domanda redatta in bollo, salvo esenzioni di legge, debitamente sottoscritta, il richiedente è tenuto a fornire, sotto la sua responsabilità, tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
18. La Giunta Comunale, sulla base del proprio potere di organizzazione degli uffici e dei servizi, definisce nel dettaglio i contenuti ed i tempi per la presentazione dell'istanza, le modalità di istruttoria, la durata del procedimento, che non può in nessun caso essere superiore ai 60 giorni.

ART. 30 - Istruttoria della domanda

1. L'Ufficio competente ai sensi del comma secondo dell'art. 26, acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'Amministrazione Comunale. Parimenti, qualora gli atti necessari siano in possesso di un'altra pubblica amministrazione, provvede alla acquisizione d'ufficio quando essa sia già conosciuta, ovvero quando il cittadino interessato chieda l'acquisizione d'ufficio dei documenti indicando puntualmente la Pubblica Amministrazione presso la quale essi sono depositati e gli estremi che consentano l'individuazione.
2. Se non diversamente disposto da norme specifiche, o da particolari esigenze dell'Amministrazione, in caso di più domande riguardanti l'occupazione del medesimo bene di riferimento, la data di presentazione della domanda costituisce condizione di priorità all'autorizzazione.
3. Sono comunque valutate con priorità le richieste presentate da soggetti che subentrano nella concessione a seguito di cessione o affitto di azienda o di ramo aziendale, purchè le concessioni non siano scadute.
4. Nello svolgimento dell'attività istruttoria avviata a seguito della presentazione della domanda di concessione, deve essere curata con priorità la salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, zone limitrofe a strade prive di marciapiede, aree e spazi fronteggianti i negozi), e l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge e regolamenti in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali.

5. Qualora sussistano preminenti interessi concernenti la funzionalità o la sicurezza della circolazione oppure esigenze di carattere estetico, può essere prescritta nell'atto di concessione, l'adozione o l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni e simili); parimenti si possono imporre speciali dispositivi per la sicurezza della circolazione stradale (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).
6. L'istruttoria deve essere conclusa con motivato formale provvedimento negativo, ferma restando l'osservanza dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, quando l'occupazione concerne l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai vigenti regolamenti comunali ovvero sia in contrasto con motivi di estetica e di decoro urbano, nonché sia inconciliabile con le esigenze della viabilità pubblica e dei servizi pubblici.

ART. 31 – Atto di concessione

1. L'atto di concessione legittima il titolare della stessa unicamente alla occupazione del bene per l'uso in essa previsto; il Responsabile competente, con la comunicazione dell'avvenuto rilascio della concessione, invita a pagare presso l'Ufficio Tributi del Comune il canone relativo e le eventuali altre somme dovute a titolo di rimborso delle spese inerenti o conseguenti al rilascio della concessione. Nei casi di procedimenti che si concludono con silenzio-assenso, le ricevute attestanti il pagamento del canone devono essere presentate unitamente all'istanza di concessione.
2. Il pagamento del canone è requisito di efficacia della concessione che decade ex lege, sia per il mancato pagamento del canone entro 30 giorni dal rilascio, sia per ritardato pagamento oltre il termine di 180 giorni dalla scadenza di pagamento anche di una sola rata dello stesso canone.
3. Il rilascio o il rinnovo della concessione può avvenire solo se non risultano gravi insolvenze nei confronti del Comune da parte del soggetto interessato, in particolare per rate di canone non pagate.
4. Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione (spese di sopralluogo e oneri di manutenzione ecc.) sono ad esclusivo e totale carico del richiedente.
5. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima all'occupazione e deve riportare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esso è assoggettato, l'importo e le modalità di pagamento del canone dovuto per l'occupazione o per l'uso concesso, la durata, la frequenza e l'obbligo di osservare quanto stabilito al successivo art. 37.
6. Nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere ed impianti che comportano il ripristino dei luoghi alla scadenza della durata della concessione, ovvero nei casi in cui dall'occupazione del bene possano derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, può essere prescritta a carico dell'interessato una congrua cauzione da prestarsi nelle forme di legge a garanzia dell'osservanza delle prescrizioni della concessione e di eventuali danni.

ART. 32 - Durata

1. Il periodo di validità della concessione è determinato dall'ufficio competente, tenuto conto della richiesta e della contemperazione della stessa con le esigenze di interesse pubblico, concernenti valutazioni e criteri di razionalità, par condicio, equità e trasparenza nell'uso dei beni destinati alla fruizione collettiva della comunità.
2. La durata della concessione non può comunque eccedere i ventinove anni.

ART. 33 - Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub concessione; la concessione è trasferibile e volturabile, anche mortis causa, a fronte della documentata esistenza di un valido atto di trasferimento dell'attività che si svolge fruendo della stessa occupazione, purché non risultino a carico del soggetto subentrante gravi insolvenze nei confronti del Comune.

2. Su richiesta del titolare della concessione la stessa può essere cointestata anche a soggetti formalmente legittimati in suo nome e conto, purché la legittimazione sia documentata.

ART. 34 – Rinnovo, proroga e rinuncia della concessione

1. I provvedimenti di concessione di norma possono essere rinnovati alla scadenza, se l'istanza dell'interessato è presentata entro e non oltre giorni dieci dalla medesima.
2. Quando si formula istanza di rinnovo di una concessione che non sia scaduta da oltre un anno senza modificazione alcuna di dimensione, ubicazione del suolo, area o spazio pubblico, uso e destinazione dello stesso, l'ufficio competente provvede senza una nuova istruttoria.
3. Il provvedimento di proroga della scadenza di una concessione temporanea può essere rilasciato a condizione che l'istanza sia presentata almeno dieci giorni prima della scadenza, non siano mutati i presupposti e le condizioni che hanno consentito la concessione dell'autorizzazione e che la durata della stessa, sommata a quella di proroga, non superi trecentosessanta giorni.
4. Il titolare della concessione può rinunciare alla medesima, con apposita comunicazione formale all'ufficio competente, fermo restando l'obbligo di assolvimento del pagamento del canone previsto dalla stessa.

ART. 35 - Modifica, sospensione, revoca della concessione

1. Il Comune, per ragioni sopravvenute di pubblico interesse concernenti la tutela della circolazione e sicurezza stradale, dell'igiene e dell'ambiente, può modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione rilasciato; per gli stessi motivi può imporre nuove condizioni oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo per danni ad esclusione di un equo ristoro per le spese documentate ed accertate sostenute per la installazione dell'impianto o struttura da rimuovere.
2. Il Comune, in particolare, può sospendere temporaneamente, con atto motivato, l'utilizzo dell'area sottoposta a concessione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:
 - in occasione di manifestazioni promosse dallo Stato, dal Comune o da altri Enti pubblici territoriali o per motivi di ordine e sicurezza pubblica;
 - per cause di forza maggiore (come ad es. incendi, frane, nevicate, inondazioni, terremoti).
3. In caso di revoca o modifica della concessione, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare nelle condizioni iniziali il bene occupato entro il termine stabilito dal Comune. In caso di mancata ottemperanza al ripristino provvede d'ufficio e coattivamente il Comune a spese del concessionario.
4. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di forza maggiore od esigenze inderogabili dei pubblici servizi.
5. La revoca, la sospensione e la modifica della concessione danno diritto alla restituzione della quota proporzionale del canone annuale pagato anticipatamente dal concessionario, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in proporzione della mancata occupazione effettiva, senza interessi ed esclusa ogni altra indennità.
6. La modifica della concessione, parziale o totale, può essere chiesta dal titolare della concessione medesima per specifiche e motivate esigenze che vengono sottoposte ad istruttoria da parte dell'ufficio come le nuove istanze.

ART. 36 - Decadenza della concessione

1. Il concessionario decade ex lege dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti presupposti:
 - a) gravi inadempimenti o reiterate violazioni del presente Regolamento nonché delle prescrizioni previste nell'atto di concessione;
 - b) mancata osservanza dell'obbligo di pagamento del canone, ai sensi dell'art .31 comma due del presente regolamento;
 - c) violazione delle norme dell'art. 37 "Obblighi del concessionario", dell'art. 38 "Spese ed oneri di manutenzione" e di quelle relative al divieto di sub-concessione;
 - d) destinazione ed utilizzo dell'occupazione sostanzialmente diversi rispetto a quelli per i quali è stata rilasciata la concessione.
2. Le violazioni e inadempienze elencate nelle precedenti lettere a., b., c., d., sono accertate dai soggetti legittimati ai sensi di legge e di regolamento e contestate al concessionario.
3. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dall'obbligo di pagamento di quello ancora dovuto.

ART. 37 - Obblighi del concessionario

19. Le occupazioni sono autorizzate senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere direttamente in proprio di tutti gli eventuali danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, e di tenere espressamente indenne il Comune da ogni responsabilità, pretesa, azione o ragione di risarcimento.
20. Il concessionario ha l'obbligo di osservare puntualmente tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste per l'esercizio della occupazione del bene, in particolare per quanto concerne la legittima e corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare.
21. In particolare, il concessionario ha l'obbligo:
 - di esibire, a richiesta del personale addetto agli accertamenti ed ai controlli, la concessione;
 - di mantenere in condizioni di ordine, pulizia ed igiene l'area occupata, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti avendo cura del legittimo smaltimento degli stessi;
 - di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco ed alle eventuali prescrizioni delle strutture comunali competenti;
 - di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, al ripristino della condizione del bene identica a quella in cui si trovava in origine, rimuovendo, in particolare a sua cura e spesa, le opere od impianti installati, ritenendosi il Comune espressamente autorizzato, con l'accettazione della concessione a provvedere, alla esecuzione d'ufficio a spese del concessionario in caso di inottemperanza, anche utilizzando la cauzione eventualmente prestata.
 - di pagare il canone alle scadenze prefissate;
 - di non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - di non effettuare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica;
 - di non effettuare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione rispettando le norme igieniche richieste dalla condizione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;

- di non effettuare spargimenti di materiali sui suoli, aree e spazi pubblici e privati adiacenti a quelli occupati e di predisporre i mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni agli utenti della strada;
- di segnalare il passo carraio con apposito cartello ai sensi dell'art. 22 C.d.S. anche ai fini della rimozione di eventuali veicoli in sosta vietata.

ART. 38 - Spese ed oneri di manutenzione

22. La concessione di suoli, spazi ed aree comunali comporta, per il concessionario, la cura e l'onere di una continua manutenzione idonea ed adeguata al rispetto dell'obbligo della loro restituzione, nel termine fissato, nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento del rilascio della concessione.

CAPO III - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

ART. 39 - Istituzione ed ambito di applicazione del canone

23. L'occupazione soprastante o sottostante al suolo, sia permanente che temporanea, di tutti i beni di cui all'art.1 lett. c) del presente Regolamento, costituisce presupposto per il pagamento al Comune di un canone in base a tariffa, per la fruizione esclusiva di un bene destinato alla fruizione collettiva, determinato in osservanza delle norme del presente capo.

ART. 40 - Soggetto debitore del canone

1. Il canone è dovuto dal fruitore di una occupazione dei beni di cui all'art. 1 lett.c) del presente Regolamento sia questo concessionario ovvero occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

ART. 41 - Criteri determinativi del canone

1. Il canone, tenuto conto della natura dello stesso, viene determinato in relazione a criteri distintivi che considerano come indici di progressività impositiva elementi quali : strategicità della localizzazione anche in relazione all'uso e destinazione dell'occupazione, misura del sacrificio dell'uso collettivo del bene per la comunità, potenziali benefici o risorse che con la specifica destinazione dell'occupazione possono essere acquisiti dai soggetti.
2. Il canone viene determinato dall'ufficio competente moltiplicando la tariffa ordinaria, individuata per la tipologia di occupazione e categoria di ubicazione, per il moltiplicatore stabilito per la fattispecie, la misura e la durata dell'occupazione.
3. Al canone, così determinato, è aggiunto il rimborso delle spese conseguenti ad eventuali oneri di manutenzione, servizi igienici e di spezzamento o ripristino, derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, se sostenute dal Comune.
4. Dalla misura complessiva del canone va sottratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
5. Il canone per le occupazioni permanenti è determinato in ragione dell'anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse, e non è frazionabile.
6. Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero ovvero orario, per la durata delle stesse..
7. In caso di contitolarità della concessione i singoli cointestatari sono obbligati in solido.
8. Per le nuove strade, fino all'iscrizione delle stesse nell'elenco di cui all'art. 42, comma 2, il canone viene applicato facendo riferimento al coefficiente della seconda categoria.

ART. 42 - Suddivisione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni di tutti i beni indicati all'art.1 lett.c) del presente regolamento sono classificati in categorie in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) e c), del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in conformità ai criteri dettati dal precedente comma 1, si suddivide il territorio comunale nelle seguenti categorie di importanza:

1^a categoria "Pregiato valore economico della disponibilità dell'area e grave sacrificio imposto alla collettività";

2^a categoria "Medio valore economico della disponibilità dell'area e sacrificio imposto alla collettività";

L'elenco delle strade inserite nelle due categorie viene approvato e aggiornato periodicamente con deliberazione di Giunta Comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal presente Regolamento.

ART. 43 - Tariffa ordinaria

1. Ai sensi dell'art. 63, commi 2, lett. c), del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.97 e successive modificazioni ed integrazioni, la tariffa è determinata in base ai sottoindicati criteri:
 - a. classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e degli spazi pubblici;
 - b. entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
 - c. valore economico della disponibilità dell'area;
 - d. sacrificio imposto alla collettività;
 - e. coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari della concessione, anche in relazione alle destinazioni specifiche e correlati benefici potenziali acquisibili con l'occupazione.
2. Con riferimento alla classificazione delle strade comunali di cui all'art. 42, comma 2, per le occupazioni temporanee e permanenti, la tariffa è di seguito analiticamente indicata:

Occupazioni temporanee

Tariffe giornaliere ordinarie al metro quadrato o lineare:

1^a categoria: € 1,29

2^a categoria: € 1,09

Occupazioni permanenti

Tariffe annuali ordinarie al metro quadrato o lineare:

1^a categoria: € 20,66

2^a categoria: € 18,08

3. La tariffa è già comprensiva del particolare valore economico della disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività.
4. Le tariffe del presente Regolamento possono essere aggiornate dalla Giunta Comunale, con apposito atto, entro i termini stabiliti dalla Legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

ART. 44 - Coefficienti moltiplicatori

1. In riferimento al tipo di attività esercitata dal titolare della concessione e alle destinazioni specifiche e correlati benefici acquisibili dall'occupazione, nonché dalla misura del sacrificio dell'uso collettivo generato con l'occupazione, sono previsti dei coefficienti moltiplicatori da applicarsi alla tariffa ordinaria di cui al precedente art. 42, esclusivamente per quelle attività individuate nell'allegato "A", parte integrante del presente Regolamento.

ART. 45 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'entità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari. Nel caso in cui l'occupazione sia inferiore a 0,5 metri quadrati o lineari, il canone viene calcolato per una occupazione convenzionale di metri quadrati uno. Se, invece l'occupazione è superiore a metri quadrati uno si applica un arrotondamento per difetto per la frazione che è pari o inferiore a 0,5 metri quadrati ovvero un arrotondamento per eccesso per la frazione che è superiore a 0,5 metri quadrati.
2. In caso di struttura dotata di copertura sporgente, l'area assoggettata a canone è calcolata in base alla proiezione al suolo della copertura medesima.
3. Per le occupazioni con impianti di distribuzione dei carburanti, il canone si applica ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del cinque per cento sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tariffa di cui al precedente comma, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. Il canone per le occupazioni con impianti di distribuzione dei carburanti, di cui ai commi precedenti, è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone con i criteri ordinari previsti per le occupazioni permanenti.
7. Il canone del passo carrabile, di cui all'art. 18, è commisurato alla superficie occupata, risultante dalla larghezza dell'accesso per la profondità convenzionale di un metro.
8. I titolari di concessione per occupazione di suolo pubblico con passo carrabile o accesso carraio di cantiere dovranno dotarsi dell'apposito segnale rilasciato dal Comune di Gravellona Toce ed esporlo in modo ben visibile.
9. Per l'esposizione abusiva dei segnali o cartelli di passo carrabile si applica, nei confronti del responsabile, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 250,00 ad un massimo di 1000,00 euro in relazione alla durata presunta dell'esposizione abusiva.

ART. 46 - Tariffa speciale per occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto in genere, da soggetti o organismi di erogazione dei pubblici servizi, nonché per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, si applica un canone calcolato in base a una speciale misura di tariffa.
2. Il predetto canone è determinato nella misura di legge e commisurato al numero delle utenze al 31 Dicembre dell'anno precedente. In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone annuo, dovuto al Comune, non può essere inferiore a € 516,46.

3. Tale importo così determinato, ai sensi del comma precedente, è rivalutato annualmente, per gli anni successivi, in base all'indice Istat dei prezzi al consumo, rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente.
4. E' fatto obbligo alle aziende, di cui al comma 1, di comunicare all'Amministrazione comunale, entro il 31 Gennaio di ogni anno, il numero delle utenze attive.

ART. 47 – Canoni agevolati

1. Ai sensi della normativa vigente in materia tributaria, per le occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico ed, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali sono stabiliti canoni agevolati da determinarsi come appresso:

- a) per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di particolare interesse pubblico, per le quali il Comune ha concesso il proprio Patrocinio con specifico atto, si applica alla tariffa ordinaria un coefficiente pari a 0,10;
- b) per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche superiori a 10 m² con manifestazioni di partiti, associazioni politiche e organizzazioni sindacali, si applica alla tariffa ordinaria il coefficiente 0,20.

2. Per le occupazioni realizzate con installazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superficie sono calcolate in ragione:

- del 50% fino a 100 m²;
- del 25% per la parte eccedente i 100 m² e fino a 1.000 m²;
- del 10% per la parte eccedente i 1.000 m²

Per le occupazioni di cui al presente comma, aventi carattere ricorrente, la tariffa viene ridotta del 50%.

3. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1000 m² è calcolata in ragione del 10%.

4. La tariffa giornaliera per le occupazioni temporanee è rapportata ai tempi di occupazione con le seguenti riduzioni:

- del 30% se l'occupazione si protrae per non più di sette ore continuative nella giornata;
- del 20% se l'occupazione si protrae per non più di diciotto ore continuative nella giornata.

Per le occupazioni superiori alle diciotto ore, si applica la tariffa giornaliera senza riduzioni.

5. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, la tariffa è ridotta del quaranta per cento. Alle occupazioni di durata superiore a trenta giorni si applica una ulteriore riduzione tariffaria del cinquanta per cento. In caso di proroga dell'atto di concessione, le riduzioni di cui al presente comma sono applicate avendo riguardo alla durata complessiva dell'occupazione.

6. Nel caso di occupazioni derivanti dall'esecuzione di lavori edili o stradali appaltati da Regione, Provincia o da altri Enti Pubblici non economici le superficie sono calcolate in ragione:

- del 50% fino a 100 m²;
- del 25% per la parte eccedente i 100 m² e fino a 1.000 m²;
- del 10% per la parte eccedente i 1.000 m²

7. Le agevolazioni, di cui ai commi precedenti, non esonerano l'interessato dalla richiesta del relativo atto di concessione per l'occupazione stessa.

ART. 48 - Canoni agevolati per speciali interventi di sostegno, valorizzazione e sviluppo economico-sociale e di sicurezza ambientale

1. La Giunta Comunale, al fine di conseguire ed agevolare specifici obiettivi di incentivazione, sviluppo, valorizzazione e riqualificazione di natura economico-sociale o di sicurezza ambientale può approvare

piani speciali di riduzione temporanea delle misure, dei coefficienti, delle tariffe di canone per le occupazioni.

2. Il piani speciali debbono essere congruamente motivati e documentati e debbono rispettare attentamente i principi di par condicio, equità e trasparenza nei confronti della generalità degli utenti.

ART. 49 - Occupazioni esonerate dal canone

1. Sono esonerate dal pagamento del canone, fermo restando l'obbligo della concessione, le occupazioni di seguito espressamente elencate:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e connesse esclusivamente all'esercizio del culto medesimo, nonché le occupazioni realizzate dagli Enti pubblici, di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto e relative pensiline, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità e gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere;
 - c. le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d. le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f. le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g. gli accessi carrabili destinati specificamente a soggetti portatori di handicap;
 - h. i passi carrai ubicati fuori dai centri abitati;
 - i. le occupazioni relative alle iniziative promosse ed organizzate dal Comune con altri Enti, Associazioni e/o privati e viceversa, autorizzate dalla Giunta Comunale;
 - j. le occupazioni non superiori a 10 mq. effettuate dai partiti politici, Associazioni Politiche e Organizzazioni Sindacali;
 - k. le occupazioni realizzate da Organizzazioni non lucrative di utilità Sociale-ONLUS, di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 4.12.97, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, nonché quelle effettuate da Associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nell'apposito albo, esclusivamente per le attività statutarie. In ogni caso, non rientrano tra le attività statutarie le attività di vendita e somministrazione, anche se organizzate dagli stessi soggetti di cui alla presente lettera, per le quali viene applicata la tariffa stabilita nel regolamento per le superfici occupate da tali attività;
 - l. le occupazioni effettuate con arredo urbano di proprietà comunale. Rastrelliere, portabicyclette, fioriere, lampioncini e simili, bacheche, grate, balconi, bow windows, botole, luminarie, panchine e simili;
 - m. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;

- n. le occupazioni occasionali e temporanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
 - o. le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - p. le occupazioni permanenti di aree pubbliche effettuate da terzi concessionari su aree destinate dal Comune a parcheggio;
 - q. le occupazioni effettuate con passo carrabile di accesso ai terreni agricoli in assenza di fabbricati rurali;
 - r. le occupazioni per le quali l'ammontare totale del canone dovuto è inferiore o pari ad euro 3,00, a meno che non trattasi di occupazioni abusive;
2. Per le occupazioni non assoggettate al canone, di cui al comma precedente, resta fermo l'obbligo di richiesta di rilascio dell'atto di concessione.
 3. Nel caso di occupazioni derivanti da specifiche convenzioni con l'Amministrazione Comunale e per l'esecuzione di lavori edili o stradali appaltati dal Comune di Gravellona Toce, non si applica il canone previsto dal presente Regolamento e non è necessaria la presentazione di domanda di concessione.

CAPO IV - ACCERTAMENTO DEL CANONE – RISCOSSIONE - SANZIONI E CONTENZIOSO

ART. 50 – Diffida ad adempiere

1. L'accertamento del canone consiste nell'operazione di determinazione, in osservanza delle norme del presente Regolamento, dell'ammontare dell'obbligo e della misura della somma dovuta al Comune a completamento delle fasi procedurali di rilascio della concessione. Dopo il rilascio della concessione, ovvero nei casi di occupazione abusiva, omesso o ritardato pagamento, totale o parziale, del canone dovuto, dichiarazioni incomplete od infedeli, e, comunque, nei casi di violazioni alla disposizioni del presente Regolamento, si provvede alla emissione di un avviso di motivata contestazione di violazione delle norme e dell'obbligo di pagamento di canone con le correlate sanzioni.
2. Gli avvisi di messa in mora e le diffide ad adempiere devono essere notificati a pena di decadenza entro il decimo anno dalla data di origine del debito (art. 2946 c.c.)
3. Entro lo stesso termine devono essere contestate ed irrogate le sanzioni.
4. Gli atti amministrativi di accertamento, con il potere di assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici, e procedere ad ogni altra operazione tecnica necessaria, sono attribuiti, disgiuntamente, alla Polizia Municipale ed al personale del servizio comunale competente all'acquisizione delle entrate.
5. Agli atti amministrativi di accertamento si applica, in quanto compatibile, la disciplina della legge 24/11/1981 n.689.

ART. 51 – Pagamento canoni per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone deve essere effettuato:
 - per il primo anno, all'atto del rilascio della concessione;
 - per gli eventuali anni successivi, entro il 30 Aprile di ciascun anno, secondo le modalità di cui al successivo art. 53.

ART. 52 - Pagamento per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato in anticipo e contestualmente al rilascio della concessione, secondo le modalità di cui al successivo art. 53.
2. Per le occupazioni temporanee di importo superiore ad Euro 500,00, è ammesso il pagamento in rate anticipate (massimo 4) da distribuirsi all'interno del periodo di occupazione.

ART. 53 – Criteri per la modalità di pagamento

1. Il pagamento del canone di norma deve essere effettuato in unica soluzione. E' consentita la possibilità di un pagamento frazionato nel massimo di quattro rate trimestrali (scadenti rispettivamente il 31/01 – 30/04 – 31/07 – 31/10 di ogni anno) qualora l'ammontare del canone sia superiore ad euro 500,00. La prima rata di canone deve comunque essere corrisposta all'atto del rilascio della concessione.
2. Il mancato pagamento del canone ovvero il ritardato pagamento dopo il termine di 180 giorni dalla scadenza prescritta, determina la decadenza ex lege dalla concessione e l'applicazione della sanzione di cui all' art. 57 del presente regolamento.

ART. 54 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva del canone, delle sanzioni, nonché delle spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive, è gestita dall'Ufficio Tributi comunale.
2. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 61, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 43 del 28 Gennaio 1988 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto riguarda il pagamento delle spese relative alla procedura coattiva.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

ART. 55 - Rimborsi

- 1 .L'eventuale diritto al rimborso delle somme pagate si prescrive nei termini previsti dalle disposizioni del Codice Civile e decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento presso l'Ufficio Tributi del Comune ed è disposto con provvedimento del competente servizio delle Entrate del Comune.
2. Sulla somma da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della domanda di rimborso da parte del contribuente.
3. Il rimborso del canone non deve essere effettuato qualora l'ammontare dello stesso non sia superiore a € 3,00.

ART. 56 - Attività di verifica e controllo

1. Le verifiche ed i controlli sulla regolare applicazione del Regolamento e gestione del canone sono articolati come appresso :
 - a) controlli amministrativi o procedurali, che riguardano la verifica del rispetto delle norme regolamentari e di quelle che disciplinano la gestione dell'entrata, con conseguente predisposizione degli atti necessari a ristabilire la regolarità.
 - b) controlli ispettivi/territoriali, che attengono alla verifica sul territorio di eventuali occupazioni di suolo pubblico abusive o poste in essere in modo difforme dalla concessione, con conseguente predisposizione degli atti necessari a ristabilire la regolarità.

2. Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione. Se nel corso dell'accesso o dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione, occupazioni di spazio maggiore o diverso da quello concesso, danni a persone, gli agenti incaricati redigono il verbale di contestazione di illecito, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.

ART. 57 - Sanzioni

1. In caso di inadempimenti o violazioni alle norme previste nel presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie fissate nel presente articolo.

2. Ai fini sanzionatori sono ritenute occupazioni abusive sia quelle prive di concessione autorizzatoria del Comune, sia quelle per le quali non si è adempiuto all'obbligo di pagamento del canone o anche di una sola rata di esso, dopo 180 giorni dal previsto termine di scadenza.

2/bis – Per le occupazioni abusive temporanee, il responsabile della violazione ha l'obbligo di pagare l'ammontare del recupero del canone dovuto ed una indennità pari a detto canone (ovvero il 100% del canone stesso); sono inoltre dovuti gli interessi in ragione annua pari a quello legale.

Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale (come stabilito dall' art. 63 punto g) del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446 - modificato dall'art. 31 commi 25 e 26 della legge 23/12/1998 n. 448).

Il calcolo degli interessi verrà quantificato dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento sino al giorno dell'effettivo pagamento.

2/ter - Per le occupazioni abusive con impianti o manufatti di carattere stabile, il responsabile della violazione ha l'obbligo di pagare oltre al canone dovuto una indennità pari a detto canone (ovvero il 100% del canone stesso) maggiorato del 50% (art. 63 punto g) e g bis) del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446 – modifiche e aggiunte dall'art. 31 commi 25 e 26 della legge 23/12/1998 n. 448) e sono dovuti, inoltre, gli interessi in ragione annua pari a quello legale.

Nella eventualità in cui sia impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, il recupero del canone evaso e l'applicazione della indennità e relativa maggiorazione, vengono operate con decorrenza dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva, salvo prova contraria da parte dell'interessato, restando inteso che mancati pagamenti già in atto dovranno calcolarsi per l'effettiva durata del periodo decorso.

Il calcolo degli interessi verrà quantificato, con decorrenza dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva, (salvo comprovata data di inizio dell'occupazione) sino al giorno dell'effettivo pagamento.

3. Nel caso di tardivo pagamento entro il termine previsto nell'arco temporale di 180 giorni dalla scadenza delle rate del canone dovuto, il trasgressore deve pagare a titolo sanzionatorio, l'ammontare del recupero del canone maggiorato come appresso, oltre agli interessi in ragione annua pari al tasso legale :

- a) per ritardato pagamento fino a 30 giorni dalla scadenza, una maggiorazione del 6 %;
 - b) *per ritardato pagamento fino a 60 giorni dalla scadenza, una maggiorazione del 20 %;*
 - c) per ritardato pagamento fino a 120 giorni dalla scadenza, una maggiorazione del 50 %.
 - d) per ritardato pagamento fino a 180 giorni dalla scadenza una maggiorazione del 70%;
4. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, disposta dall'art. 16, comma 1, della legge 16 gennaio 2003 n. 3.
 5. L'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione, in base ai verbali di accertamento e di contestazione redatti dai soggetti legittimati e dall'esame di eventuali memorie difensive, è attribuita alla competenza del Responsabile del servizio delle entrate del Comune.
 6. In caso di recidiva nell'occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, si applicano altresì le sanzioni di cui all'art. 6 della legge n. 77/97.
 7. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni stabilite dal D. Lgs. 285/92 e dalle norme vigenti, nonché di quanto previsto dai successivi articoli 58 e 59. Il pagamento delle sanzioni, comunque, non sana l'irregolarità dell'occupazione.

ART. 58 - Rimozione delle strutture od impianti su occupazioni abusive

1. Nella fattispecie di occupazione abusiva con impianti o manufatti di carattere stabile, oltre alla applicazione delle disposizioni di cui all'art. 57 comma 7, il Responsabile delle entrate con apposito provvedimento ordina la rimozione delle strutture ed impianti installati, anche d'ufficio nel caso in cui l'ordine di rimozione non sia eseguito entro 60 giorni dalla data del verbale di accertamento.

Nella fattispecie di occupazione abusiva temporanea, oltre alla applicazione delle disposizioni di cui all'art. 57 comma 2, il Responsabile delle entrate con apposito provvedimento ordina la rimozione degli impianti o manufatti installati, anche d'ufficio nel caso in cui l'ordine di rimozione non sia eseguito entro 10 giorni dalla data del verbale di accertamento;
2. La rimozione delle strutture od impianti, volontaria o coattiva, genera l'obbligo, per il soggetto che ha effettuato l'occupazione del suolo, area o spazio pubblico, con concessione od abusiva, del ripristino dello stato delle cose e dei luoghi.
3. In caso d'inottemperanza, il Comune provvede d'ufficio, a spese dell'inadempiente.

ART. 59 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo concernenti la concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento, nonché le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione – se ed in quanto dovuto – previste in questo Regolamento, sono tutte riservate alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, competente per valore.

TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 60 - Norme transitorie

1. Le concessioni di suolo, aree e spazi pubblici vigenti al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, ove non siano in non contrasto con le norme dello stesso, si intendono confermate fino alla loro scadenza con il semplice pagamento del canone.

ART. 61 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Tipologia di Occupazione Permanente	Coefficiente
1. Occupazione ordinaria suolo pubblico	1.00
a. spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci, spazi riservati al parcheggio privato connessi allo svolgimento di attività economica	1.00
b. chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi, edicole, dehors, tavolini, sedie, ombrelloni connessi allo svolgimento di attività economica	1.20
c. mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili	1.20
d. arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo	1.00
e. ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili	0.80
f. passi carrai con manufatto e passi carrai a raso (zona di rispetto)	0.50
2. Occupazione ordinaria soprassuolo e sottosuolo pubblico	1.00
a. tende fisse o retrattili riguardanti attività economiche	0.60
b. insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari	1.00
c. ponteggi edili soprassuolo e sottosuolo, lucernari, griglie, ecc.	0.80
d. cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato	1.00
e. impianti a fune e simili per trasporto persone e merci	1.00
f. cisterne e serbatoi interrati e simili	1.00
g. cavidotti, elettrodotti e simili realizzati da Aziende di erogazione di pubblici servizi	1.00

Tipologia di occupazione temporanea	Coefficiente
1. Occupazione ordinaria del suolo	1.00
a. occupazioni mercatali (con posto fisso) e pubblici esercizi preposti alla somministrazione di cibi e bevande	0.40
b. occupazioni occasionali effettuate (spuntisti) da ambulanti non titolari di concessione per posto fisso, con banchi di vendita e simili	0.40
c. edilizia, ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di scavi, reinterri, ecc.	0.40
d. occupazioni con tariffa agevolata (tabella tariffe temporanee art. 1 comma d.)	0.20
2. Occupazione ordinaria soprassuolo e sottosuolo pubblico.	1.00
a. ponteggi edili e soprassuolo	0.50
b. tende	0.30

Classificazione delle vie e piazze comunali

Ai fini dell'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso in due categorie:

rientrano nella "CATEGORIA 1^" le seguenti vie o piazze:

Comune	Codice	Strada		
GRAVELLONA TOCE	1	VIA MARTIRI		
GRAVELLONA TOCE	4	CORSO MILANO		
GRAVELLONA TOCE	5	CORSO SEMPIONE		
GRAVELLONA TOCE	6	VIA FILIPPO CORRIDONI		
GRAVELLONA TOCE	7	VIA XXV APRILE		
GRAVELLONA TOCE	8	VIA GIUSEPPE GARIBALDI		
GRAVELLONA TOCE	9	VIA RESSIGA		
GRAVELLONA TOCE	11	CORSO GUGLIELMO MARCONI		
GRAVELLONA TOCE	12	VIA ANTONIO GRAMSCI		
GRAVELLONA TOCE	13	VIA LIBERAZIONE		
GRAVELLONA TOCE	15	CORSO ROMA		
GRAVELLONA TOCE	16	VIA PEDOLAZZI		
GRAVELLONA TOCE	20	VIA STAMPA		
GRAVELLONA TOCE	25	VIA DOTT.ING. EMILIO LAGOSTINA		
GRAVELLONA TOCE	28	VIA NUOVA		
GRAVELLONA TOCE	29	VIA PARTIGIANI		
GRAVELLONA TOCE	33	VIA XX SETTEMBRE		
GRAVELLONA TOCE	35	PIAZZA VITTORIO VENETO		
GRAVELLONA TOCE	36	VIA REALINI ANTONIO		
GRAVELLONA TOCE	38	VIA CAV. ANACLETO CIRLA		
GRAVELLONA TOCE	41	PIAZZA DELLA RESISTENZA		
GRAVELLONA TOCE	45	VIA CANTARANA		
GRAVELLONA TOCE	60	VIA CADUTI SUL LAVORO		
GRAVELLONA TOCE	65	PIAZZA FRATELLI DI DIO		
GRAVELLONA TOCE	71	VIA CAMPONE		
GRAVELLONA TOCE	81	PIAZZA COTONIFICIO		
GRAVELLONA TOCE	84	VIA SEN. FRANCESCO ALBERTINI		
GRAVELLONA TOCE	89	VIA TRATTATI DI ROMA		

Le restanti vie o piazze appartengono alla “CATEGORIA 2^”.

Allegato C)

TARIFFE RELATIVE AL CANONE PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) - Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno solare:

Categoria prima..... € 22,27

Categoria seconda..... € 19,49

B) - Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 20%):

Categoria prima..... € 17,82

Categoria seconda..... € 15,58

C) - Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%):

Categoria prima..... € 6,68

Categoria seconda..... € 5,84

D) - Occupazione con passi carrabili.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):

Categoria prima..... € 11,14

Categoria seconda..... € 9,74

E) - Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 60%):

Categoria prima..... € 8,90

Categoria seconda..... € 7,79

F) - Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull' area antistante gli accessi medesimi.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 60%):

Categoria prima..... € 8,90

Categoria seconda..... € 7,79

G) - Passi carrabili costruiti dal Comune che sulla base di elementi di carattere oggettivo risultino non utilizzabili e comunque di fatto non utilizzati dal proprietario dell' immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 60%):

Categoria prima..... € 8,90
Categoria seconda..... € 7,79

H) - Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A).

I) - Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzati con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.

Il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari ad € 0,77 (art. 63, comma 2, lett. f), n. 1) D. Lgs. 15.12.1997, n. 446). Tale importo è rivalutato annualmente in base all' indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell' anno precedente. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell' anno precedente (art. 63, comma 2, lett. f), n. 4) D. Lgs. 15.12.1997, n. 446).

In ogni caso l' ammontare complessivo dei canoni dovuti al Comune non può essere inferiore ad € 516,46. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi (art. 63, comma 2, lett. f), n. 3) D. Lgs. 15.12.1997, n. 446).

L) - Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.
Il canone è dovuto nella misura annua complessiva determinata come segue, a prescindere dalla consistenza delle occupazioni:

Categoria prima..... € 27,84
Categoria seconda..... € 22,27

M) - Occupazioni con seggiovie e funivie fino ad un massimo di 5 km. lineari e per anno:

Categoria prima..... € 66,82
Categoria seconda..... € 55,69

per ogni km. lineare o frazione superiore a 5 km. lineari:

Categoria prima..... € 13,92
Categoria seconda..... € 11,14

N) - Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi

per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato € 11,14
Zona limitrofa € 8,35
Sobborghi e zone periferiche € 5,56

O) - Distributori di carburante:
occupazioni di suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell' acqua e dell' aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su una superficie non superiore ai 4 metri quadrati

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato € 33,41
Zona limitrofa € 27,84
Sobborghi e zone periferiche € 16,69
Frazioni € 5,56

Il canone è applicato per i distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa una tolleranza del 5% sulla misura di capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura sopra stabilita viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

P) - Occupazioni per installazioni, insegne ed impianti pubblicitari, vetrine, mostre e simili, di cui all' art. 19 del Regolamento Cosap tariffa dal 01.01.2017 di Euro 60,00 per mq. espositivo, con riduzione del 40% della tariffa solo per la parte eccedente i 3 mq.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TARIFFE

Per categorie di aree per ogni mq. e per giorno, in base alla durata delle occupazioni, salvo diversa indicazione.

Occupazioni temporanee di suolo pubblico

per ogni mq. per giorno:

Categoria prima € 1,38
Categoria seconda € 1,17

1) - La tariffa giornaliera per le occupazioni temporanee è rapportata ai tempi di occupazione con le seguenti riduzioni:

del 30% se l'occupazione si protrae per non più di sette ore continuative nella giornata;
del 20% se l'occupazione si protrae per non più di diciotto ore continuative nella giornata.

Per le occupazioni superiori alle diciotto ore, si applica la tariffa giornaliera senza riduzioni.

2) - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, la tariffa è ridotta del quaranta per cento. Alle occupazioni di durata superiore a trenta giorni si applica una ulteriore riduzione tariffaria del cinquanta per cento. In caso di proroga dell'atto di concessione, le riduzioni di cui al presente comma sono applicate avendo riguardo alla durata complessiva dell'occupazione.

Nel caso di occupazioni derivanti dall'esecuzione di lavori edili o stradali appaltati da Regione, Provincia o da altri Enti Pubblici non economici le superficie sono calcolate in ragione:

del 50% fino a 100 m²;
del 25% per la parte eccedente i 100 m² e fino a 1.000 m²;
del 10% per la parte eccedente i 1.000 m²

3) - Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni, attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applicano le tariffe di cui ai precedenti punti, maggiorate del 10 per cento.

Per le occupazioni effettuate da commercianti ambulanti non titolari di posteggio (spuntisti) la tariffa è di Euro 10,00 al giorno/forfettaria.

4) - Le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte:

a) - del 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

b) - del 50 per cento per le occupazione realizzate per l' esercizio dell' attività edilizia;

c) - del 70 per cento per le occupazioni effettuate con tende o simili;

d) - dell' 80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giuochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Le superfici occupate sono computate secondo i criteri disposti dall' art. 47, comma 2 del Regolamento Comunale.

e) - del 50 per cento per le occupazioni per i fini di cui all' art. 46 del D. Lgs. 507/93 (occupazioni temporanee del suolo e soprassuolo con condutture, impianti in genere, etc.).

5) - Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, ove gestite in forma diretta, la tariffa ordinaria è ridotta del 30 per cento

Categoria prima € 0,97

Categoria seconda € 0,83

6) - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell' 80%

Categoria prima € 0,28

Categoria seconda € 0,24

7) - Per le occupazioni temporanee del sottosuolo o del soprassuolo stradale di cui all' art. 46 del D. Lgs. 507/1993 e seguenti modifiche ed integrazioni, il canone è determinato in misura forfettaria, in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, come segue:

a) - fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.

Categoria prima € 11,14

Categoria seconda € 8,36

b) - oltre un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. il canone è maggiorato del 50 per cento

Categoria prima € 16,70

Categoria seconda € 12,53

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore ai 30 giorni il canone è maggiorato nelle seguenti misure percentuali:

a) - da 31 fino a 90 giorni il canone è maggiorato del 30%

Categoria prima € 14,48

Categoria seconda € 10,86

b) - oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni è maggiorato del 50%

Categoria prima € 16,70

Categoria seconda € 12,53

c) - di durata superiore a 180 giorni è maggiorata del 100%

Categoria prima € 22,27

Categoria seconda € 16,70

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all' anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

* * * * *